



# COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

STAFF COMANDANTE/CAPO AREA

U.O. studi e fondi extracomunali

Tel. 091 – 6954267

p.e.: studipm@comune.palermo.it

Prot.n. 6028 /REGINT

Palermo, 28/03/2018

Il responsabile del procedimento: dott. Osvaldo Busi

**Circolare n.15/2018**

**Informativa**

All'U.O. Coordinamento Strategico

LORO SEDE

<b>Materia</b>	<b>Polizia Ambientale - Codice Penale</b>
<b>Oggetto</b>	<b>D.Lgs. n 1° marzo 2018, n.21 -abrogazione art.260 D.Lgs. n.152/06 "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti". Nuovo art.452-quaterdecies del Codice Penale "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti".</b>

Con il D.Lgs. 1 marzo 2018 n.21, il nostro legislatore ha traslato l'art.260 del D.Lgs. n.152 del 2006, all'interno del Codice Penale.

A partire dal 6 aprile c.a. l' art. 260 è stato trasposto totalmente dall'art.3, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.21 del 2018, nel nuovo art.452-quaterdecies c.p.

Pertanto il reato di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", previsto dal vecchio art.260 del D.Lgs. n.152 del 2006, è stato abrogato dall'art.7, comma 1, lett.g) del D.Lgs.n.21 del 2018; tuttavia la fattispecie da esso prevista rimane la stessa e sarà punita dall'art.452-quaterdecies c.p., con la conseguenza che i richiami alle disposizioni abrogate si intendono riferiti al nuovo reato introdotto nel codice Penale.

Sempre il D.Lgs. n.21 del 2018, all'art.3, comma 2, lett. b), nell'apportare modifiche all'art.51, comma 3-bis, del codice di procedura penale sopprime le parole " e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152".

**Art. 452-quaterdecies (1)  
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.**

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.



**IL COMANDANTE**  
Dott. G. Marchese